



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni indicate all'articolo 1: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, co. 131, che autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa per la *“realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”* (cap. 7312);

VISTO l'art. 1, co. 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale ha previsto che *“al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca”*;

VISTO il d.m. 31 maggio 2021, n. 646, con il quale è stato definito il riparto delle predette risorse tra università, istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca al fine della assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa del *“Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca”*, attribuendo le risorse destinate alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sul cap. 7312, pg. 4;

VISTO il d.m. 1° aprile 2022, n. 338 (registrato dalla Corte dei conti il 28 aprile 2022 n. 1232) e in particolare:

- l'art. 4, co. 1, lett. b), che destina *“al finanziamento di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni AFAM”*, *“l'importo di € 100.000.000, a valere sulle risorse di cui al cap. 7312, pg. 4, non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 3, ed entro i limiti annuali indicati nell'allegato 1”*;
- l'art. 5, co. 2, il quale prevede che: *“I programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di [...] 180 giorni per i programmi di cui alla lett. b), a decorrere dalla comunicazione*



Il Ministro dell'università e della ricerca

della disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative, le quali saranno definite, dalla competente Direzione generale”;

- l'art. 5, co. 3, il quale prevede che *“i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”*, sulla base dei criteri indicati al medesimo co. 3;
- l'art. 5, co. 4, il quale prevede che: *“Il contributo viene assegnato alle Istituzioni AFAM, per ciascun tipo di programma, con riferimento agli interventi contenuti nel programma ed ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria.”;*
- l'art. 5, co. 5, il quale prevede che *“le [...] graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascuna Istituzione”;*

VISTA la nota prot. n. 15679 del 30 dicembre 2022, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte delle Istituzioni, prevista per i programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del citato d.m. n. 338/2022 entro il 18 luglio 2023;

VISTO il D.S.G. 4 agosto 2023, n. 1296, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dalle Istituzioni;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), allegata al verbale n. 3 del 7 novembre 2024;

CONSIDERATO che si è provveduto a escludere per carenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal d.m. n. 338/2022, i programmi di finanziamento proposti dai Conservatori di musica di Pescara, Bolzano e Monopoli e dall'Accademia di belle arti di Roma;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”;*

CONSIDERATO che le risorse disponibili sul capitolo 7312, pg. 4, al netto di accantonamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il periodo 2023-2035, sono complessivamente pari a 287.466.419;

CONSIDERATO che, all'esito della valutazione operata dalla Commissione citata, vengono assegnate, per il cofinanziamento ministeriale dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del d.m. n. 338/2022, risorse pari a euro 272.544.515;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che tra le Istituzioni che hanno presentato programmi di finanziamento risultano comprese le Istituzioni statizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 22-bis, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, per le quali i provvedimenti di statizzazione adottati con ddm del 14 ottobre 2022 prevedono che al termine del primo triennio di attività dell'Istituzione statizzata l'ANVUR effettui la valutazione *“sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti”*, con la possibilità *“in caso di gravi carenze strutturali e formative”* di *“disporre la soppressione”*;

CONSIDERATO che per le Istituzioni statizzate, ai sensi dell'art. 22-bis, co. 2, del d.l. 50/2017 *“gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili [...] previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

CONSIDERATO che tra le predette Istituzioni statizzate risulta anche il Conservatorio di Terni, con riferimento ad un immobile concesso ad uso gratuito dal Comune, diverso da quello che il Comune si era impegnato ad assicurare nella convenzione allegata al d.m. di statizzazione;

CONSIDERATO che i programmi presentati fanno riferimento per talune Istituzioni a preliminari d'acquisto di nuovi immobili o ad impegni da parte di enti pubblici a concedere gli stessi ad uso perpetuo e gratuito;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 5, co. 4 e 5, del d.m. n. 338/2022 di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), proposta dalla Commissione e di provvedere all'ammissione a finanziamento delle Istituzioni ivi indicate;

DECRETA

Art. 1

1. In relazione a quanto indicato nelle premesse, all'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 4, co. 1, lett. b), del d.m. 1° aprile 2022, n. 338, presentati dalle Istituzioni AFAM statali ai sensi dell'art. 5, co. 2 del medesimo d.m., è approvata la seguente graduatoria, riportante l'ammontare massimo del cofinanziamento ministeriale attribuibile:

Istituzione	punteggio	Cofinanziamento
ACCADEMIA DI BELLE ARTI BRERA – MILANO	60,62	9.152.611
ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE	60,61	2.438.830
ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA	60,43	8.500.000
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI SALERNO	55,42	1.500.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO	50,51	2.077.796
CONSERVATORIO DI MUSICA – CREMONA	47,76	1.736.142
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI – MILANO	47,69	1.995.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI LECCE	47,11	1.000.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI PERUGIA	45,02	1.450.000
CONSERVATORIO DI MUSICA – CATANIA	43,78	8.410.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI VERONA	43,06	3.145.579
CONSERVATORIO DI MUSICA UMBERTO GIORDANO – FOGGIA	42,73	1.190.000
CONSERVATORIO DI MUSICA - REGGIO EMILIA E CASTELNUOVO NE MONTI	41,13	5.400.000
CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO – COSENZA	40,96	3.189.100



Il Ministro dell' università e della ricerca

Istituzione	punteggio	Cofinanziamento
CONSERVATORIO DI MUSICA – CALTANISSETTA	40,53	3.500.700
CONSERVATORIO DI MUSICA TITO SCHIPA – LECCE	40,2	1.435.000
CONSERVATORIO DI MUSICA MADERNA LETTIMI – CESENA- RIMINI	40,1	2.947.390
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA – SASSARI	38,21	1.400.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA	37,88	9.996.842
POLITECNICO DELLE ARTI – BERGAMO	37,44	9.401.356
CONSERVATORIO DI MUSICA – TERNI	37,09	5.239.212
ACCADEMIA DI BELLE ARTI NAPOLI	37,07	9.900.000
CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI – FIRENZE	36,88	1.403.138
CONSERVATORIO DI MUSICA LUCA MARENZIO – BRESCIA	36,24	10.000.000
CONSERVATORIO DI MUSICA - RIBERA (AG)	35,9	7.379.323
CONSERVATORIO DI MUSICA ALESSANDRO SCARLATTI GIA' VINCENZO BELLINI - PALERMO	35,69	9.995.000
CONSERVATORIO DI MUSICA – LIVORNO	35,04	2.177.585
CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO PEDROLLO – VICENZA	34,99	4.860.000
CONSERVATORIO DI MUSICA ANTONIO VIVALDI – ALESSANDRIA	33,93	2.742.893
CONSERVATORIO DI MUSICA – TARANTO	33,41	1.000.000
CONSERVATORIO DI MUSICA GIOVAN B. MARTINI – BOLOGNA	33,1	3.378.567
CONSERVATORIO DI MUSICA – RAVENNA	33,07	5.115.000
CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE – ROVIGO	32,08	1.500.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA	31,68	10.000.000
ACCADEMIA DI BELLE ARTI RAVENNA	31,06	2.859.711
CONSERVATORIO DI MUSICA OTTORINO RESPIGHI – LATINA	30,8	2.249.637
CONSERVATORIO DI MUSICA LUCIO CAMPIANI - MANTOVA	30,74	9.918.986
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI - TORINO	29,75	9.995.299
ACCADEMIA DI BELLE ARTI CARRARA	29,49	1.774.430
CONSERVATORIO DI MUSICA GIORGIO FEDERICO GHEDINI - CUNEO	29,47	3.377.967
CONSERVATORIO DI MUSICA S.PIETRO A MAJELLA - NAPOLI	29,33	2.315.342
ISTITUTO SUP. PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) - FAENZA	28,04	6.083.783
CONSERVATORIO DI MUSICA BENEDETTO MARCELLO - VENEZIA	27,07	5.258.437
ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA	27,04	4.388.033
ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALBERTINA - TORINO	25	9.583.394
CONSERVATORIO DI MUSICA PIERLUIGI DA PALESTRINA - CAGLIARI	24,84	8.970.468
CONSERVATORIO DI MUSICA AGOSTINO STEFFANI - CASTELFRANCO VENETO	24,23	9.806.997
CONSERVATORIO DI MUSICA - LUCCA	23,56	6.694.602
CONSERVATORIO DI MUSICA "E. F. DALL'ABACO" - VERONA	23,5	5.034.911
CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO - PARMA	23,45	2.560.000
CONSERVATORIO DI MUSICA LICINIO REFICE - FROSINONE	21,88	4.442.666
CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE NICOLINI - PIACENZA	21,04	3.234.221
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA	18,91	9.472.598
ACCADEMIA DI BELLE ARTI URBINO	18,34	9.965.969
TOTALE		272.544.515

2. Le Istituzioni AFAM di cui al co. 1 sono ammesse al finanziamento dei programmi presentati, entro il limite degli importi a fianco di ciascuna indicati al medesimo comma per un importo pari a euro 272.544.515 a valere sulle risorse di cui al cap. 7312 pg. 4 (e.f. 2023-2035).
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del d.m. 338/2022, a ciascuna Istituzione sarà disposta un'anticipazione complessivamente pari al 20% del finanziamento attribuito. Le quote successive sono erogate previo monitoraggio della quota anticipata, in relazione allo stato di avanzamento delle spese e fino al 90%. Il saldo del restante 10% viene erogato successivamente al collaudo e al rilascio delle certificazioni previste.
4. Ai fini dell'assegnazione ed erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 del d.m. 338/2022. In particolare, sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera e di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per



Il Ministro dell'università e della ricerca

almeno diciannove anni e, comunque, fino alla completa erogazione del finanziamento assegnato, se successivo al predetto periodo. In caso di eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.

5. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 6, co. 5, del d.m. 338/2022, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 3, del predetto d.m. 338/2022. Salvo quanto previsto al comma 4, del predetto art. 6, le somme eventualmente erogate che non sono utilizzate dalle Istituzioni, devono essere, comunque, versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.
6. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nei confronti delle Istituzioni statizzate ai sensi dell'art. 22-*bis*, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, è subordinata al formale impegno da sottoscrivere da parte dell'Istituzione e dell'ente proprietario dell'immobile a provvedere alla restituzione delle risorse erogate in caso di esito negativo della valutazione da parte dell'ANVUR al termine del primo triennio di attività dell'Istituzione statizzata, comportante, la soppressione dell'Istituzione stessa, ai sensi di quanto previsto dai provvedimenti ministeriali di statizzazione. Con riferimento al Conservatorio di Terni l'assegnazione è, altresì, subordinata alla sottoscrizione di una convenzione integrativa a quella allegata al provvedimento di statizzazione in cui l'ente locale dichiara di mantenere gli stessi impegni previsti sulla convenzione anche sul nuovo immobile adibito a sede dell'Istituzione.
7. Con riferimento ai programmi su immobili in fase di acquisizione da parte delle Istituzioni, attraverso l'acquisto o la concessione in uso gratuito, l'assegnazione resta condizionata alla trasmissione degli atti d'acquisto, ovvero di concessione dei predetti immobili, da perfezionarsi entro 120 giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini

Firmato digitalmente da BERNINI
ANNAMARIA
C = IT
O = MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA